



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

TESTO CONCORDATO

DELIBERAZIONE G. C.
n. 501 del 30-11-88
allegato "B"

M. Segretario

REGOLAMENTO

PER L'ACQUISTO DI DETERSIVI E DETERGENTI DA UTILIZZARE NEI PUBBLICI

SERVIZI GESTITI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Borgo San Lorenzo, 11 30 NOV. 1988

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SINDACO



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 1

Il Comune di Borgo San Lorenzo al fine di tutelare l'ambiente in maniera globale, istituisce il seguente Regolamento che servirà da guida per tutti gli acquisti relativi ai detersivi da effettuare nei vari settori di competenza comunale.

In proposito si stabilisce il principio generale per cui ogni acquisto sarà effettuato non in relazione al prezzo del prodotto ma alla sua qualità ecologica.

ART. 2

Per l'acquisto di detersivi saranno richiesti alle Ditte fornitrici prodotti che abbiano i seguenti requisiti:

DETERGENTI SOLIDI E DETERGENTI LIQUIDI:

- a) assenza di tensidi cationici;
- b) biodegradabilità dichiarata del tensioattivo superiore al 90% e fino al 99%;
- c) assenza di fosforo;
- d) assenza di N.T.A. (Nitrilotriacetati);
- e) assenza di formaldeide;
- f) assenza di coloranti;
- g) bassa presenza in termini % di sostanze inerti e di altre sostanze non necessarie alla detergenza;
- h) i detersivi non devono risultare aggressivi per contatti con la pelle;
- i) saranno privilegiati i detersivi derivati da sostanze naturali (grassi e oli naturali) rispetto a quelli derivati da sostanze sintetiche (petroli).



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE



ART. 3

I fornitori dovranno integrare l'offerta con una scheda tecnica che illustri la composizione percentuale dei componenti di ogni singolo prodotto.

ART. 4

L'appalto sarà vinto dalla ditta che, a parità dei requisiti presenti nei prodotti, offra il migliore prezzo.

Solo la mancata offerta di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 2 autorizza all'acquisto di altri, che abbiano comunque i migliori requisiti ecologici, con il medesimo sistema stabilito al primo comma.

ART. 5

Ogni fornitore si impegna alla consegna gratuita di un campione dei prodotti offerti.

ART. 6

I requisiti di cui ai precedenti articoli potranno essere aggiornati con apposita deliberazione consiliare.

